



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 21/05/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 24.07.2014 (estinto in corrispondenza della rata n. 47/120, nel mese di ottobre 2018). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 641,23 quale quota parte delle spese di istruttoria non godute.

L'intermediario, costituitosi eccepisce che di aver fatto notificare al ricorrente, in data 14.10.2020 e quindi prima della proposizione del ricorso, un atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, finalizzato ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'insussistenza di ulteriori obblighi restitutori a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento e, in ragione di ciò chiede che l'Arbitro dichiari l'improcedibilità del ricorso in quanto sulla medesima questione è già pendente una controversia dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato, pregiudizialmente, a valutare se il ricorso possa essere deciso nel merito, considerato che, a seguito della ricezione del reclamo, l'intermediario ha proposto innanzi all'Autorità giudiziaria una domanda di accertamento negativo degli obblighi restitutori derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento di cui si tratta.



A tale proposito, si deve rilevare che, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sez. I, par. 4), questo Arbitro non può esaminare nel merito ricorsi che abbiano a oggetto controversie già sottoposte all'Autorità giudiziaria, fermo tuttavia restando quanto stabilito dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Ciò posto, si deve rilevare che, ai sensi delle suddette Disposizioni, una controversia può considerarsi come «già [...] sottoposta all'Autorità giudiziaria» solo se: 1. risulta che chi l'ha instaurata abbia notificato l'atto introduttivo all'altra parte; 2. risulta che la causa sia stata iscritta al ruolo del Giudice adito. Infatti, la mancata costituzione in giudizio dell'attore (e del convenuto) e la successiva inerzia delle parti, come prevista dall'art. 307 c.p.c., determinano l'estinzione del processo.

Ebbene, nel caso di specie non risulta documentato che l'intermediario si sia costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo.

Più in generale, si deve rilevare che, nei casi in cui sia previsto il necessario esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria, le suddette Disposizioni non prevedono alcuna incompatibilità fra la pendenza di un giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria e il procedimento innanzi a questo Arbitro. In tali casi, l'esigenza di dare attuazione alla norma dettata dall'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 implica viceversa che, nonostante la preventiva sottoposizione di una controversia all'Autorità giudiziaria, quest'Arbitro la possa decidere nel merito.

La disposizione legislativa appena citata prescrive infatti l'obbligo di «*chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti [...] bancari*», di «*esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero [...] il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*» (e cioè il procedimento qui presente); e ciò, peraltro, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale se (fra le altre ipotesi previste dalla norma) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria sia eccepito in giudizio dal convenuto, nella cui disponibilità, pertanto, l'ordinamento rimette l'iniziativa volta ad avviare un procedimento di mediazione obbligatoria, anche se in pendenza di un giudizio civile già instaurato dalla controparte attrice.

L'esigenza di dare attuazione alla finalità perseguita dall'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010, così com'è previsto dalle Disposizioni sopra richiamate, fa sì che il procedimento innanzi a questo Arbitro possa essere considerato come alternativo, ma proprio per questo equivalente, a quello di mediazione obbligatoria, e sia pertanto ammissibile. L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario è pertanto infondata e deve essere respinta.

Nel merito della richiesta, il Collegio osserva che il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata. Come noto, la giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che «*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: «*il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della*



Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione".

Tanto premesso con riferimento ai limiti di proposizione della domanda del ricorrente, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *"in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità"*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *"integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)"* del contratto, precisando che *"ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie"*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi"*.

Quanto al criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *"alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*; questo Collegio territoriale dell'ABF ha ritenuto, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, che anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, debbano ritenersi valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse sono state enunciate le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. Decisione n. 488 del 08.01.2021, che ha ritenuto *up front* le spese di istruttoria e di vendita, quando esse siano contenute entro un importo ragionevole; nel caso di specie l'importo dell'addebito (superiore a 1.000,00 euro) è tale da dover ritenere il costo *recurring*, in quanto è verosimile che esso remunerati costi non specificati.

Tutto quanto premesso, il Collegio ritiene che al ricorrente spenti il rimborso degli importi determinati nella tabella di seguito riportata ed elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati



secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	47
rate residue	73

TAN ▶	7,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,83%
- in proporzione alla quota	40,63%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	○	spese contrattuali e di istr. (recurring)	€ 1.054,07	€ 641,23	€ 428,31	€ 641,23
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 641,23
		interessi legali				si

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 641,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA